

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;

VISTO l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;

VISTO il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;

VISTO l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;

VISTO il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19 giugno 2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 14 giugno 2020;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 53 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica) della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 sancisce che: *"I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente"*;

VISTA la nota prot n. 13773 del 31 agosto 2022, assunta al protocollo generale di questo Assessorato in data 12/09/2022 al n°8565 ed al prot DRU n.14664 del 12.9.2022 con la quale il Comune di Rometta ha trasmesso, per l'approvazione di competenza ex artt. 3 e 4 L.R. n. 71/78, la variante di cui in oggetto con relativa documentazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 26.11.2021, avente per oggetto *"Riadozione Variante urbanistica per la modifica della destinazione, da zona "SP" in zona "A", dell'area su cui insiste l'asilo nido sito in Rometta centro e presa atto D.D.G. n.176 del 21.10.2021 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente di non assoggettabilità a procedura VAS"*.

VISTA la Certificazione del 26.01.2023 rilasciata dalla Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Rometta, che <<la delibera del Consiglio Comunale n.45 del 26.11.2021 avente

per oggetto “Riadozione Variante urbanistica per la modifica della destinazione, da zona “SP” in zona “A”, dell’area su cui insiste l’asilo nido sito in Rometta centro e presa atto D.D.G. n.176 del 21.10.2021 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente di non assoggettabilità a procedura VAS” è stata pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Rometta dal 27.12.2021 al 25.02.2022>>;

VISTO il manifesto murale datato 29.12.2021;

VISTO l’Avviso di deposito atti pubblicato sul quotidiano “La Repubblica Palermo” del 28.01.2022 e relativo stralcio;

VISTO l’Avviso di deposito atti pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 parte II e III del 21/01/2022 e relativo stralcio;

VISTA la Certificazione del Segretario comunale del 30.08.2022 relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione previste dell’art.3 della L.R.71/78, nonché attestazione sulla mancata presentazione di osservazioni, opposizioni e/o reclami avverso l’approvazione della variante;

VISTO il D.D.G. n.176 del 21.10.2021 <<ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 4 del D.lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n.291 del 13.10.2021 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che la proposta relativa alla “Variante urbanistica per la modifica della destinazione da zona “SP” in zona “A” dell’area su cui insiste l’asilo nido in Rometta Centro” sia da non assoggettare alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a condizione che si ottemperi alle prescrizioni nello stesso contenute>>.

VISTA la nota prot. N.173135 del 12.11.2021 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Messina sulla proposta di Variante urbanistica ha emesso parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29.4.2022 avente per oggetto: “Riadozione Variante urbanistica per la modifica della destinazione, da zona “SP” in zona “A”, dell’area su cui insiste l’asilo nido sito in Rometta centro e presa atto D.D.G. n.176 del 21.10.2021 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente di non assoggettabilità a procedura VAS - Presa d’atto assenza di osservazioni e/o opposizioni”

VISTA la proposta di parere n.2/3.1 del 7 febbraio 2023, resa dall’U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU ai sensi dell’art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<Omissis... I terreni oggetto della variante ricadono in prossimità della via Giudice Cesare Terranova, in Catasto al Foglio 16 particelle n.1041 e 1175.

Superficie complessiva dei terreni interessati dalla variante: 1.262 mq

Destinazione urbanistica proposta: Zona omogenea “A1” – Urbane d’interesse storico-ambientale ed edifici monumentali-religiosi del centro storico.

Indici e parametri zona “A1”, regolata dall’art.44 delle Norme di Attuazione vigenti:

•Sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, previa autorizzazione o concessione edilizia;

•Per gli edifici e complessi isolati di particolare interesse storico-artistico e documentario, indicati nelle planimetrie dello stato di fatto sono ammessi interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino del patrimonio edilizio e delle aree di pertinenza;

•Eventuali di demolizione o di sostituzione possono essere consentiti dall’Amministrazione comunale previo parere della competente Soprintendenza BB.CC.AA.

•Le coperture degli edifici devono essere del tipo a falde inclinate con manto di tegole nel rispetto di tutte le norme, le leggi ed i regolamenti interessati.

•Per ogni tipo di intervento di iniziativa pubblica e/o privata, vanno rispettate le seguenti prescrizioni particolari <<..omissis..>>.

•Gli interventi consentiti sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza BB.CC.AA. che dovrà essere riportato nell’autorizzazione e/o concessione edilizia oppure nel provvedimento di approvazione dei progetti di opere pubbliche.

•Sono consentite variazioni alle destinazioni d’uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici per parcheggio così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

•Gli edifici e complessi di particolare interesse storico-artistico saranno disciplinati dalla formazione del piano di recupero, ai sensi dell’art.55 della legge 71/78”.

Elaborati

•All. n. 1 – Relazione tecnica di variante

•All. n.2 – Stralcio P.R.G. Situazione esistente e situazione modificata;

La variante in oggetto è disciplinata dalla L.R. n.71 del 27.12.1978 in quanto la L.R. n.19 del 13.08.2020 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.53 comma 1, nonché la circolare n.1 del 24.09.2020 dell'A.R.T.A. stabiliscono che “i piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente”.

Considerato che

- Dagli atti allegati alla proposta di Deliberazione, risulta che i terreni oggetto della variante sono di proprietà del Comune di Rometta.
- La compatibilità della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio è stata verificata dal Genio Civile di Messina che si è espresso con Parere prot. n. 173135 del 12.11.2021, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- L'area interessata dalla Variante ricade nel Piano Paesistico ambito 9 – Provincia di Messina – approvato con D.A. n.6682 del 29.12.2016 e, a tal proposito, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica prot. n.20230004683/N.060.100 del 19.01.2023;
- Il Segretario comunale del Comune di Rometta, in data 30.08.2022, ha rilasciato la Certificazione relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione previste dell'art.3 della L.R.71/78, nonché attestazione sulla mancata presentazione di osservazioni, opposizioni e/o reclami avverso l'approvazione della variante;
- Con Decreto Dirigenziale n.176 del 21/10/2021, la proposta di Variante è stata esclusa dall'assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i ”;
- Il procedimento si configura “in regime transitorio” ai sensi dell'art.53 della L.R. n.10 del 13.08.2020, per cui è disciplinato secondo le disposizioni di cui alla L.R. n.71 del 27.12.1978.

Ritenuto che

- Dall'esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dal Comune è regolare ai sensi di legge.
- Appaiono condivisibili le motivazioni poste alla base della Delibera di adozione della Variante, finalizzate a sottrarre dallo stato di abbandono un edificio scolastico in disuso consentendone un uso abitativo integrato nell'ambito della zona “A” e, in particolare, nella zona “A1 – Urbane di interesse storico-ambientale ed edifici monumental- religiosi del centro storico”, come disciplinato dalle norme dello strumento urbanistico vigente.

PARERE

Per quanto sopra espresso e considerato questa Unità Operativa 3.1 del Servizio 3 del D.R.U., ritiene che la variante adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 26.11.2021, avente per oggetto <<Riadozione Variante urbanistica per la modifica della destinazione, da zona “SP” in zona “A”, dell'area su cui insiste l'asilo nido sito in Rometta centro e presa atto D.D.G. n.176 del 21.10.2021 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente di non assoggettabilità a procedura VAS>> sia assentibile, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.71 del 27.12.1978, e dell'art.53 della L.R. n.19 del 13.08.2020 e ss.mm.ii., alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati e dei superiori considerata.

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e ss.mm.ii., richiamando la statuizione dell'art. 53 “Regime transitorio della pianificazione urbanistica”, della Legge Regionale n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii., in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la <<Variante urbanistica per la modifica della destinazione, da zona “SP” in zona “A”, dell'area su cui insiste l'asilo nido sito in Rometta centro, rif. Catastali Foglio 16 particelle n.1041 e 1175>> adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 26.11.2021, la cui attuazione è disciplinata dall'art.44 delle Norme di Attuazione vigenti;

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n.2/3.1 del 7 febbraio 2023 resa dall'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU

2. Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 26.11.2021, avente per oggetto *“Riadozione Variante urbanistica per la modifica della destinazione, da zona “SP” in zona “A”, dell’area su cui insiste l’asilo nido sito in Rometta centro e presa atto D.D.G. n.176 del 21.10.2021 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente di non assoggettabilità a procedura VAS”*

3. All. n.1 – Relazione tecnica

4. All. n.2 – Stralcio P.R.G. situazione esistente e situazione modificata;

ART.4) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell’Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.5) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART:6) Avverso il presente provvedimento è esperibile, alla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.7) Ai sensi dell’art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica.

Palermo, 09/02/2023

IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato